



POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vicenza)
Tel. 0445/801411 - Fax 0445/801444

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

(Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 7 del 24/02/2026)

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
2. Il Consorzio, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al personale a tempo indeterminato e determinato, pieno e parziale, nonché alle altre figure obbligate a prestare servizio presso l'Ente (es. personale comandato), l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici/digitali.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati. Il servizio sostitutivo di mensa aziendale viene erogato sotto forma di buoni pasto elettronici, alle condizioni indicate dai successivi articoli.
4. Dopo la consegna al personale avente diritto, la responsabilità del loro utilizzo ricade sul dipendente; eventuali impedimenti soggettivi non danno diritto alla riemissione, salvo casi di impedimento oggettivo non imputabile al lavoratore.

ART. 2 – VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (sette/00).
2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo esente previsto dalla normativa vigente; oltre tale limite la sola differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.
3. Il buono pasto non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro, né sostituibile da indennità monetarie.

ART. 3 - DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Hanno diritto ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto:
 - a) tutti i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale;
 - b) il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza, purché ricorrano le condizioni previste nel presente Regolamento.
2. Per avere diritto all'attribuzione di buoni pasto è necessario che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
 - a. il dipendente deve essere in servizio effettivo ed è obbligatorio effettuare le regolari timbrature di ingresso e uscita, compresa la timbratura per la pausa pranzo. In assenza di tale pausa (es. orario continuato), il buono pasto non spetta. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è, infatti, connesso alla

prestazione del servizio certificata dai sistemi automatizzati di rilevazione in uso; pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo e timbrare l'entrata. Poiché il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge, non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi e tempi previsti, alle operazioni di timbratura o adeguamento del cartellino.

- b. La pausa deve essere effettuata in una fascia oraria compresa tra le ore 12:00 e le ore 15:00, e deve comunque concludersi entro le ore 15:00.
 - c. Il buono pasto può essere attribuito solo nei casi in cui il dipendente abbia prestato attività lavorativa articolata in almeno due ore nella fascia antimeridiana con prosecuzione nel pomeriggio, oppure nel pomeriggio con prosecuzione serale, o ancora in fascia serale con prosecuzione notturna. La prosecuzione dell'attività lavorativa, ordinaria e/o straordinaria, deve avere una durata non inferiore a due ore. Deve inoltre essere prevista una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore tra le due frazioni orarie, salvo quanto previsto dalla successiva lettera d). Al fine di evitare possibili abusi, si precisa che, pur sussistendo formalmente i requisiti minimi previsti (es. due ore di attività al mattino e due ore al pomeriggio, con pausa intermedia conforme, per un totale di quattro ore giornaliere), l'Ufficio del Personale si riserva di effettuare verifiche al fine di prevenire utilizzi non conformi o distorsivi del beneficio.
 - d. Qualora la natura del servizio (es. turni di vigilanza), non permetta di effettuare la pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 minuti, questa sarà collocata all'inizio o alla fine del turno, fuori dall'orario di servizio, e non verrà correlata alla timbratura, bensì registrata dal sistema informatico gestionale.
3. Il personale che effettui l'orario con dovuto giornaliero di 7,12 h matura il diritto al buono pasto se vengono rispettati i seguenti requisiti:
- a) minimo 2 ore di attività lavorativa antimeridiana;
 - b) una pausa di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore. Detta pausa può essere fruita con possibilità di uscita dalle 12.00 alle 15.00;
 - c) minimo 2 ore di attività lavorativa pomeridiana dopo la pausa;
 - d) minimo 8 ore di attività lavorativa nella giornata.
4. I dipendenti in turnazione con profilo di vigilanza per avere diritto alla maturazione del buono pasto devono aver prestato la normale attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 (due) ore; la prosecuzione dell'attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria dovrà svolgersi per almeno 2 (due ore) per un minimo di 8 ore di attività lavorativa nella giornata. Altresì spetta anche nel caso di effettuazione di lavoro straordinario con un'anticipo e/o un rientro di almeno 2 ore di lavoro, sempre che siano superate le 8 ore di lavoro nella giornata; spetta inoltre al personale della polizia locale nel caso in cui la giornata lavorativa subisca una diversa articolazione oraria in concomitanza di progetti specifici che richiedano lo svolgimento di attività straordinaria nei medesimi termini.
5. I dipendenti in turnazione con profilo di vigilanza che effettuino servizi di supporto (anche in regime di lavoro straordinario) alle funzioni elettorali dei comuni consorziati/convenzionati che si protraggano di almeno due ore rispetto le ordinarie ore di lavoro, indipendentemente dalla turnazione impiegata hanno diritto alla maturazione del buono pasto.

6. Il personale in turnazione con profilo di vigilanza che presti la propria attività lavorativa in orario serale con turnazione 18-24 ha diritto al buono pasto prevedendo una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 minuti, che sarà collocata all'inizio o alla fine del turno, fuori dall'orario di servizio.
7. Il lavoro straordinario deve essere debitamente autorizzato (fintantoché non interviene l'autorizzazione la maturazione è sospesa).
8. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto i soli permessi orari retribuiti diversi da quelli di cui all'art. 33 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 42 del CCNL 16.11.2022, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia inquadrabile nelle casistiche di cui all' art. 35 del CCNL 16.11.2022.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti:
 - assenti dal servizio per l'intera giornata, a qualsiasi titolo;
 - che non raggiungano le ore minime di servizio previste all'art. 3;
 - che partecipano a giornate di formazione od altri eventi in cui sia prevista l'erogazione del pasto a carico degli organizzatori.
2. Nei casi in cui la prestazione lavorativa sia resa in modalità "lavoro agile" il buono pasto non spetta, salvo diversa futura previsione del Contratto collettivo nazionale di comparto.
3. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. La spendibilità dei buoni pasto negli esercizi convenzionati avverrà tramite l'utilizzo di specifiche card ricaricabili consegnate dal fornitore e distribuite dall'Amministrazione all'avvio del servizio.
2. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze di quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli precedenti. Le eventuali anomalie mensili relative alle presenze devono essere inderogabilmente sanate entro il 5 del mese successivo, al fine di consentire la chiusura dell'elaborazione mensile dei cartellini giustificativi e le operazioni di controllo/conteggio delle spettanze mensili. La mancata regolarizzazione delle anomalie presenti nei cartellini giustificativi mensili determina per il dipendente la perdita del diritto al buono pasto nelle giornate in cui risultano le anomalie, fatte salve le condizioni di assenza prolungata, non imputabile al dipendente (es. malattia, congedo di maternità, infortunio, ecc.) che impediscono allo stesso di regolarizzare la propria posizione.

ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. La tessera elettronica contenente i buoni pasto deve essere conservata con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento il dipendente deve presentare all'Ente copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente, contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati. Gli oneri derivanti dall'utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di

mancata segnalazione del furto o smarrimento.

2. In caso di deterioramento il dipendente dovrà richiedere la sostituzione della tessera all'Ufficio Personale, previa consegna di quella deteriorata.
3. In caso di furto, smarrimento, o deterioramento della relativa tessera, previo accredito ed accesso a specifica procedura informatizzata, l'intestatario dovrà procedere ad effettuarne il relativo blocco per ottenerne il duplicato, dandone altresì informazione al servizio che gestisce direttamente i rapporti con la ditta fornitrice. Il rilascio di altra tessera è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dall'Ente di appartenenza.

ART. 7 – TERMINE DI PRESCRIZIONE

1. I buoni pasto sono utilizzabili entro la data di scadenza prevista da ciascun buono elettronico secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. La presente disciplina entra in vigore dal 01.01.2026 e si intende abrogato qualsiasi atto od accordo sottoscritto precedentemente nella materia oggetto della presente disciplina.
3. Eventuali sopravvenute disposizioni normative (di legge o di fonte regolamentare), nonché nuove previsioni e/o modifiche/integrazioni derivanti da contrattazione collettiva nazionale o decentrata, trovano automatica applicazione nel presente regolamento, che si intende conseguentemente per ciò solo integrato e/o modificato.
4. In caso di contrasto tra disposizioni del presente regolamento e nuova disciplina sopravvenuta, prevale quest'ultima, anche nelle more di eventuale necessario aggiornamento formale del testo regolamentare.